

- Al Titolare Trattamento Dati
Dirigente Scolastico
- All'utenza

Oggetto: Protezione dei dati in ambito Didattica a Distanza
Considerazioni del D.P.O

La didattica a distanza prevede l'utilizzo di portali internet per la registrazione/fruizione di servizi, La pluralità di risorse sulla rete internet porta le scuole, durante le recenti iniziative di didattica a distanza, ad avere alcune perplessità sulla riservatezza e sicurezza dei dati in rete.

Di seguito alcuni chiarimenti, frutto delle recenti espressioni del Garante della Privacy in merito.

Il primo aspetto esaminato dal Garante nelle indicazioni adottate, riguarda la base giuridica che legittima il trattamento.

- Viene evidenziato come le scuole siano autorizzate a trattare i dati, per la didattica a distanza, dalle disposizioni contenute nelle indicazioni del Ministero dell'Istruzione (compresi i recenti provvedimenti adottati dal Governo). In altri termini, **per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza le scuole non dovranno richiedere uno specifico consenso degli interessati.**

Il secondo aspetto delle indicazioni del Garante privacy è il rispetto dei principi di privacy by design e by default. Si chiede ai titolari dei trattamenti di prevedere misure di **protezione dei dati, modi e tempi strettamente necessari** al raggiungimento delle finalità (didattica a distanza).

La responsabilità della scelta degli strumenti da utilizzare per svolgere l'attività didattica a distanza nonché le modalità attraverso cui effettuarla spetterà alle scuole, in qualità di titolare del trattamento, le quali dovranno però rispettare i principi suddetti.

Terzo punto, il garante ha precisato che i trattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche per la didattica a distanza **non richiedono necessariamente il compimento della valutazione di impatto**, a meno che non vi siano delle ulteriori caratteristiche che possono comportare un aggravamento dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Quarto punto, il **contratto tra la scuola e il fornitore di servizi**. Nel caso in cui la piattaforma scelta comporti il trattamento di dati personali si crea un rapporto tra la scuola (titolare del trattamento) e il fornitore del servizio (quale responsabile del trattamento), tale rapporto dovrà essere regolato.

Sarà necessario che la scuola attivi soltanto i servizi che sono strettamente necessari per la formazione a distanza

Il garante precisa che l'istituto scolastico dovrà evitare l'uso di piattaforme che prevedano il trattamento di dati sulla geolocalizzazione degli utenti oppure che prevedano sistemi di login attraverso i canali social.

Ultimo punto, **assicurarsi che i dati trattati dalle piattaforme on-line, per conto della scuola stessa, siano utilizzati soltanto per la didattica a distanza e non per finalità diverse**, con cancellazione immediata al termine del servizio.

Non sono in capo al Dirigente Scolastico iniziative personali che propongono l'iscrizione a servizi on line a titolo individuale senza che l'account possa essere gestito dalla scuola, in tal caso il consenso verrebbe dato direttamente dallo studente al fornitore di servizi senza mediazione da parte della scuola, un minore potrebbe fornire il consenso non avendone titolo o vedersi profilato anche per altre finalità. Quindi se un docente volesse far sottoscrivere un account agli studenti ad un servizio gratuito on line che propone pubblicità o upgrade a servizi a pagamento, si configura una violazione dell'uso di dati sensibili. **Gli enti fornitori di piattaforme non possono raccogliere dati per fini diversi da quelli relativi alla didattica.**

Videoconferenze di classe utilizzando servizi on line purché sul servizio non si preveda la tracciatura dell'utente né la sua registrazione. In videoconferenza è anche preferibile evitare la videoregistrazione degli studenti. In ogni caso la lezione è qualcosa che avviene all'interno della classe, se pur virtuale e non dovrebbe essere divulgata.

Si raccomanda la lettura dei documenti completi presso il sito internet del Garante www.garanteprivacy.it (si allegano alla presente i Pdf integrali)

- Comunicato del 30 marzo 2020


- Nota istituzionale del Presidente del Garante, Antonello Soro, alla Signora Ministro dell'Istruzione, al Signor Ministro dell'Università e della ricerca e alla Signora Ministro per le pari opportunità e la famiglia in tema di didattica a distanza

- Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni"

Il DPO dell'istituto

ing. Altomari Carmine

TIMBRO E FIRMA


FORMATORI
ALTOMARI CARMINI
MA JUNGL713 - 81041 - ACRRI (CB)
P IVA 03522230783